

DELIBERA DEL 30 DICEMBRE 2020 N. 24

Bilancio di previsione 2021.
Esercizio provvisorio.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 30 dicembre 2020

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

vista la legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e successive modificazioni;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla determinazione del Presidente dell'Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;

vista la delibera del Consiglio di amministrazione 14 dicembre 2020, n. 292 di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

vista la delibera del Consiglio di amministrazione 14 dicembre 2020, n. 293, con la quale viene proposto al Consiglio di indirizzo e vigilanza, subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021, l'adozione dell'esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, delle vigenti "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla determinazione del Presidente dell'Istituto 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;

vista la propria delibera del 30 dicembre 2020, n. 23 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

vista la legge n. 88/1989 che subordinava l'esecutività dei bilanci dell'Istituto alle valutazioni dei Ministeri vigilanti e stabiliva che, in assenza di rilievi da parte dei suddetti Ministeri, i bilanci divenivano esecutivi trascorsi sessanta giorni dall'approvazione da parte del competente Organo interno;

visto il decreto legislativo n. 479/1994, come modificato dal decreto legislativo n. 127/1999, che prevede l'approvazione definitiva dei bilanci da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza;

considerato che finora, nella prassi, è prevalso l'orientamento di considerare ancora vigente il dettato della legge n. 88/1989;

ritenuto che tale orientamento, oltre a disattendere una specifica previsione normativa, contribuisce al sistematico ricorso all'esercizio provvisorio, con conseguenti limiti all'azione gestionale e sovraccarico di adempimenti contabili,

DELIBERA

- di autorizzare l'esercizio provvisorio per l'anno 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, delle vigenti "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", per un periodo di mesi due a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio di previsione 2021 prima della scadenza dei sessanta giorni;
- di autorizzare l'utilizzo degli stanziamenti di bilancio, quali risultano dalle previsioni iniziali dell'esercizio 2021 nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascuna voce di bilancio di IV livello, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non frazionabili e non differibili.

IL SEGRETARIO
f.to Stefania DI PIETRO

IL PRESIDENTE
f.to Giovanni LUCIANO